

(tassativamente enumerate) ritenute vessatorie, imponendone la sottoscrizione specifica e per iscritto, senza offrire, tuttavia, tutele sostanziali.

Il Codice del consumo rappresenta, in definitiva, l'espressione di uno sforzo volto alla creazione unitaria di un modello contrattuale nuovo, che sani le lacune rammentate offrendo un **modello di tutela**:

- a) **atipico**, in quanto le clausole abusive non sono un numero chiuso dal momento che l'elencazione legale è solo esemplificativa;
- b) **sostanziale**, in quanto si mira alla valutazione del carattere sostanzialmente trasparente e squilibrante della clausole e alla rimozione degli effetti negativi;
- c) **pubblicistica**, in quanto è assicurata anche una vigilanza amministrativa da parte dell'Autorità della Concorrenza ai sensi degli articoli 27 e 37-bis;
- d) **extra-individuale**, in quanto è assicurata anche una protezione collettiva o meta-individuale (articoli 37 bis e 140) e pluri-individuale (la cd. *class action*).

5. Chi è il consumatore?

La materia consumeristica trova il proprio *ubi consistam* nella tutela del consumatore come parte debole del rapporto.

La definizione dell'ambito di applicazione della normativa consumeristica avviene in via solo soggettiva, non essendovi alcuna perimetrazione sul piano oggettivo dei negozi soggetti alla disciplina in esame.

Dunque, per tracciare l'**ambito di applicazione** della disciplina è necessario analizzare la **nozione di consumatore** desumibile dal disposto **dell'art. 3 del Codice del consumo**. La normativa del Codice del Consumo si applica a tutti i contratti, senza alcuna delimitazione oggettiva, purché siano stipulati tra un soggetto qualificabile come consumatore e uno qualificabile come professionista. La stessa, conseguentemente, non si applica né ai contratti tra consumatori, né a quelli tra professionisti che pure vertano in posizioni reciproche squilibrate.

Va, d'altro canto, segnalato che **la definizione di consumatore, così come quella di professionista, non ha un unico referente normativo**. Vi sono, infatti, una pluralità di norme, sia nel corpo del Codice del consumo sia estranee rispetto ad esso, che rievocano, in modo non sempre omogeneo, tale definizione in funzione dell'applicazione di discipline di settore. A tal proposito si pensi all'art. 5 del Codice del consumo, ai fini della disciplina delle informazioni commerciali; all'art. 18 dello stesso codice, in relazione alla disciplina delle pratiche commerciali scorrette; ancora, al successivo art. 101, in riferimento ai servizi pubblici. Ancora, la nozione viene fornita da ulteriori normative speciali e settoriali, come l'art. 121 TUB, l'art. 2 del D.lgs. n. 70/2003 sul commercio elettro-

nico, l'art. 1 del codice delle comunicazioni elettroniche e, infine, la l. n. 3/2012 sulle procedure di esdebitazione e sulla disciplina del risanamento dei debiti.

Quest'ultima, in particolare, è una normativa di portata ampia che stabilisce, all'art. 6 c. 2 lett. b), che *“si definisce consumatore il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”*. La definizione sembrerebbe sovrapponibile a quella dell'art. 3 del Codice del consumo, ma la giurisprudenza ha interpretato in modo estensivo, alla luce della *ratio* della normativa, tale nozione, affermando che ai fini della disciplina *de qua* il soggetto vada qualificato come consumatore tutte le volte in cui l'insolvenza da sanare derivi da debiti consumeristici, non avendo rilievo il fatto che attualmente egli svolga o abbia, in passato, svolto un'attività professionale (in tal senso *Cass. 1 febbraio 2016, n. 1869*).

Al di là delle varie e cangianti nozioni di consumatore rinvenibili nell'ordinamento, conviene soffermarsi sulla definizione fornita dall'**art. 3 lett. a) del Codice del consumo**, che ai fini generali della determinazione dell'ambito applicativo della disciplina consumeristica, definisce il **consumatore** come *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”*.

Diversamente, il **professionista** delineato dall'**art. 3 lett. c)** è *“la persona fisica o giuridica (privata o pubblica) che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, professionale ovvero un suo intermediario”*.

- Due appaiono, dunque, i tratti su cui occorre concentrare la nostra attenzione:
- a) la definizione del consumatore esclusivamente quale persona fisica, mai giuridica;
 - b) la centralità del dato teleologico e il perseguimento degli scopi estranei all'attività d'impresa.

Ciò tenendo conto che, dalla definizione suddetta, si desume che **quello del consumatore non va inteso come uno status inerente al soggetto in quanto tale, ma, piuttosto, come una condizione di carattere elastico, mobile e cangiante** (vedi *Cass.*, sez. III; 8 luglio 2020, n. 14257 che, erodendo il cd dogma consumeristico, esclude che il consumatore sia per principio parte debole).

5.1. Il consumatore è una persona fisica

Dalle nozioni fornite dall'art. 3 del Codice del consumo emerge, come già accennato, che, **mentre il professionista può essere anche una persona giuridica, il consumatore deve essere necessariamente una persona fisica**.

Non possono godere delle tecniche di protezione fornite dalla disciplina consumeristica, dunque, non solo le società che svolgono attività con scopo di lucro,

ma anche i soggetti che sono più simili, in mancanza di una struttura imprenditoriale, ai consumatori persone fisiche, quali enti di fatto, enti *no profit*, associazioni senza scopo di lucro, *etc.*

La **questione di legittimità costituzionale** sollevata a fronte di tale definizione restrittiva è stata liquidata, dalla Consulta, con una **pronuncia di manifesta infondatezza** (22 novembre 2002, n. 469) che, richiamando un precedente della Corte di Giustizia CE (la sentenza 22 novembre 2001, C-541/99), ha ritenuto infondata la questione ai sensi degli art. 3, 25 e 41 Cost.

La Corte Costituzionale ha sostenuto, infatti, che la scelta del legislatore nazionale di qualificare come consumatore la sola persona fisica non sia sindacabile: ciò, *in primis*, perché essa sarebbe **coerente con la disciplina comunitaria** fornita dalla direttiva CE 93/1993 e confermata dalla Corte di Giustizia UE; e, in secondo luogo, perché sarebbe **il frutto di una valutazione discrezionale che afferisce a una dimensione prettamente politica**, sindacabile solo quando palesemente irragionevole o eccessivamente limitativa del diritto alla tutela giurisdizionale. Nessuna delle condizioni di irragionevolezza sarebbe presente, nel caso in esame, posto che la normativa disciplina in modo difforme situazioni relative a soggetti giuridici diversi, attuando un principio di uguaglianza, se non formale, quantomeno sostanziale. D'altro canto, neppure si determinerebbe una limitazione eccessiva dell'accesso alla tutela giurisdizionale da parte delle persone giuridiche, posto che **l'ordinamento riconosce tutele ulteriori** e diverse da quelle previste dal Codice del consumo (tra esse, la nullità virtuale per violazione del canone di giustizia contrattuale, la nullità per illiceità o mancanza della causa o finanche *l'exceptio doli generalis*), non essendo affatto impedito alle persone giuridiche, ovvero a enti diversi dalle persone fisiche (anche associazioni non riconosciute e onlus), che subiscano una lesione a causa di stipulazioni ingiuste, di accedere alla tutela giurisdizionale per ottenere la nullità totale o parziale del contratto.

5.1.1. Il nodo scivoloso del condominio (Corte Giust. 2 aprile 2020, C-329/19)

A questo tema si riconnette la possibilità di considerare il **condominio** alla stregua di un consumatore: quest'ultimo, infatti, se non ritenuto ente distinto e con personalità giuridica autonoma rispetto ai condomini, deve essere ricondotto al modello organizzativo del mandato con rappresentanza. Conseguentemente, nel caso in cui il condominio sia composto da persone fisiche inquadrabili nella nozione di consumatori, sarà applicabile la disciplina consumeristica al contratto stipulato dall'amministratore con un professionista. Al contrario se si tratta di un **condominio di soli professionisti**, non sarà applicabile la disciplina consumeristica; nell'ipotesi, infine, di **compresenza di professionisti e di consumatori**, si applicherà la disciplina dei contratti misti.

La questione non ha comunque trovato la piena adesione della giurisprudenza la quale ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea evidenziando la complessità ricostruttiva della natura giuridica del condominio il quale, pur non risultando inquadrabile né nella nozione di persona fisica né in quella di persona giuridica, sconta comunque un'inferiorità informativa e contrattuale rispetto al professionista (*Tribunale di Milano, ordinanza 1 aprile 2019*).

La **Corte di Giustizia** (*sentenza del 2 aprile 2020, causa C-329/19*) ha affermato la **possibilità di qualificare il condominio come consumatore** ma con un'argomentazione diversa da quella appena ricordata. Invero, in base alla direttiva 93/13, affinché un soggetto possa essere qualificato come consumatore è necessario che si tratti di una persona fisica e che agisca per scopi estranei alla sua professione. A questo riguardo la Corte afferma che **il condominio, pur non rientrando né nella definizione di persona fisica né in quella di persona giuridica**, può vedersi accordate le **tutele previste dalla disciplina consumeristica** quando concluda un contratto con un professionista. Secondo la decisione, infatti, la direttiva 93/13 lascia **agli Stati membri e alla giurisprudenza interna** (come quella espressa dalla nostra Corte di Cassazione) la possibilità di **riconoscere una tutela maggiore** rispetto a quella da essa contemplata per le ipotesi in cui un soggetto concluda un **contratto per scopi estranei all'attività professionale e versi in una situazione di inferiorità** nei confronti del professionista sia quanto al potere di trattativa, sia quanto al bagaglio informativo.

5.2. La centralità del dato teleologico: gli scopi estranei all'attività professionale

Si è già rilevato che quello del consumatore **non è uno status** inerente alla persona astrattamente considerata, ma una **condizione soggettiva mobile e di tipo elastico** che dipende dalle finalità della singola contrattazione. **Lo stesso soggetto, quindi, può essere considerato un professionista o un consumatore a seconda che il singolo contratto sia stipulato in concreto per un fine professionale o personale.**

Tale valutazione va operata non già in una dimensione soggettiva e psicologica, rintracciando il motivo inespresso che ha condotto il contraente a stipulare, ma in chiave oggettiva, **individuando lo scopo estrinseco della contrattazione**. Allo stesso modo, l'accertamento della condizione soggettiva del consumatore **non dipende dalla verifica reale della debolezza contrattuale dello stesso**, essendo richiesta sempre e solo un'analisi prettamente oggettiva e teleologica, basata su apparenze e presunzioni. **Rileva solo lo scopo del contratto, non le condizioni contraente**, la situazione economica, la forza contrattuale, la capa-

cità di imporre soluzione nel proprio o interesse (*Cass.*, 26 settembre 2018, n. 22810).

Già la normativa europea, infatti, avendo riguardo all'obiettivo principale di una tutela efficace ed effettiva, evidenzia il bisogno di **regole certe, chiare e univoche**, non ammettendo che l'applicabilità della normativa consumeristica possa dipendere da indagini soggettive e opinabili sulla capacità in concreto del consumatore, sulle informazioni effettive a sua disposizione e, dunque, sulla maggiore o minore forza contrattuale reale del singolo. Pertanto, il consumatore sarà tale anche quando abbia una forza economica maggiore, un bagaglio di informazioni superiore o un'esperienza operativa più intensa del professionista. Di recente, la Corte di Giustizia (sentenza n. 498/2018) ha avuto modo di ribadire il concetto, sciogliendo il dubbio ermeneutico sulla qualifica di consumatore di colui che gestisca un account Facebook, dimostrandosi ferma nel ritenere che la nozione di consumatore prescinde dalle conoscenze o dalle informazioni di cui una persona disponga e dipende esclusivamente dall'indagine sullo scopo professionale o meno dell'atto che compie.

Dalla centralità del dato teleologico derivano immancabilmente dei corollari.

Il **primo corollario** appare scontato: è **necessario e sufficiente provare che lo scopo del contratto sia estraneo all'attività d'impresa** al fine di applicare la disciplina consumeristica.

Inoltre, una giurisprudenza ormai consolidata ha ritenuto che, al fine di qualificare il soggetto come professionista, così escludendo l'applicazione della disciplina consumeristica, sia **sufficiente lo scopo professionale dell'atto preso in considerazione, senza che esso debba necessariamente essere un atto tipico della professione**: il contraente verrà qualificato professionista, dunque, anche se l'atto non sia connotato da una competenza professionale specifica, ma sia collegato alla professione da una mera occasionalità contingente.

A tale esito si è giunti superando una lunga diatriba che ha visto contrapposti **tre orientamenti**.

Un **primo** (dottrinale e minoritario) orientamento era quello, basato sull'esigenza di protezione del contraente inesperto, per cui il legislatore farebbe riferimento alle **finalità soggettive perseguite dal contraente**. Trattasi di posizione contraddetta dal dato letterale, imperniato solo sul profilo teleologico, e difficilmente sostenibile alla luce dei principi di certezza del diritto e affidamento che connotano tutta la disciplina contrattualistica.

Un **secondo orientamento** (accolto dalla giurisprudenza di merito, si veda *Trib. Roma 20 ottobre 1999*) distingueva tra **“atti relativi alla professione”** e **“atti della professione”**: questi ultimi realizzerebbero univocamente gli interessi dell'attività professionale, escludendo *a priori* la qualifica di consumatore; i primi, invece, renderebbero necessaria la verifica se, attraverso essi, siano realizzati interessi personali o professionali.

Infine, **giurisprudenza e dottrina prevalenti** (oggi consolidate) valorizzavano proprio il **dato oggettivo**, basandosi sulle circostanze conoscibili dal venditore (dichiarazioni e comportamenti dell'acquirente, tali da indurre a confidare ragionevolmente nell'uso professionale del bene o del servizio), con precipuo riferimento alle caratteristiche del bene oggetto del contratto, del contratto stesso e della sua funzionalizzazione. Ove, quindi, tali dati oggettivi denuncino una finalizzazione professionale, non sarà applicabile la disciplina consumeristica, in quanto, anche a prescindere dall'abitudine, **la sola tensione teleologica a uno scopo professionale obbliga il contraente a un'attenzione rincarata**, in coerenza con il modello di cui all'articolo 1176, comma 2, c.c. e ciò a maggior ragione alla luce dei principi di apparenza e tutela dell'affidamento legittimo i quali consentono anche, nel caso in cui il professionista si finga dolosamente o colposamente consumatore, di ricorrere ai rimedi dei vizi della responsabilità, della responsabilità precontrattuale, dell'*exceptio doli generalis* (alla stessa stregua il consumatore che non abbia adeguatamente esternato la propria qualità non potrà invocare l'applicazione della disciplina consumeristica).

In applicazione della teoria dello scopo obiettivo dell'atto, si è escluso che possa considerarsi consumatore, pur trattandosi di fattispecie in cui non v'è tipicità professionale, l'avvocato che acquista un immobile per l'attività legale, l'imprenditore che assicura l'azienda, il socio che rilascia una garanzia per la società, l'ingegnere che attiva l'utenza per lo studio, lo scultore che stipula un contratto di trasporto per spedire una sua opera d'arte per un concorso.

Ancora, il *focus* sulla dimensione teleologica fa sì che, guardando al dato cronologico, **non rilevi il momento dell'esecuzione, ma quello della stipula del contratto**: in altre parole, per stabilire se il negozio sia connotato o meno da uno scopo professionale, si deve fare riferimento ai dati conosciuti al momento della stipulazione dell'atto. Ciò, a ben vedere, ancora una volta in applicazione dei principi dell'effetto utile, della certezza del diritto e della stabilità degli atti e dei traffici giuridici, altrimenti la nullità del contratto dipenderebbe da un *post factum* imprevedibile, e cioè dall'uso successivo del bene diverso rispetto a quello dichiarato al momento della stipulazione (in tal senso *CG n. 186/2016*).

È evidente, infine, che l'analisi dello scopo del contratto non può prescindere dalla **valutazione dell'operazione economica nel suo complesso**: se un contratto è collegato ad altri negozi tutti finalizzati ad un unico scopo, la dimensione teleologica dell'operazione è evidentemente unitaria, dovendosi tenere in considerazione lo scopo complessivo e non i singoli fini atomisticamente perseguiti dai singoli contratti (così l'art. 34 c. 1 del Codice del consumo).

5.3. I contratti in vista della professione

A fronte delle coordinate offerte dalla nozione di consumatore fornita dal Codice del consumo, non sono mancati nodi problematici nel dare ad essa concreta attuazione. È bene analizzare brevemente quelli di maggior rilievo dottrinale e giurisprudenziale.

Un primo nodo ha riguardato i **contratti in vista della professione**.

Ci si è chiesti **se un soggetto che, in vista di un'attività professionale che dovrà intraprendere e prima ancora di iniziarla, acquista beni o servizi vada considerato come professionista oppure come consumatore**.

Una certa linea di pensiero riteneva che la *ratio* di tutela operasse per tutte le persone che svolgano *attualmente* una attività professionale. Dunque, se l'attività non sia ancora iniziata, il soggetto non avrebbe maturato alcuna professionalità e avrebbe ancora bisogno della tutela che compete al consumatore.

Questa impostazione non è stata, tuttavia, condivisa dalla giurisprudenza maggioritaria, la quale ha affermato che **il carattere futuro dell'attività non toglie nulla alla sua natura professionale**. D'altronde, si è già visto come la definizione della qualifica di consumatore si ha con **riferimento al dato teleologico, non al profilo cronologico**: ciò che importa davvero è che il contratto abbia una finalizzazione alla professione, tale da imporre la sollecitudine rincarata di cui al citato capoverso dell'art. 1176 c.c. il **consumatore è, quindi, identificato in base al solo dato teleologico** (lo scopo meramente personale del contratto) **che prevale**, oltre che sul profilo tipologico (l'essere o meno il contratto un atto tipico della professione), anche **su quello cronologico** (l'essere il contratto precedente o meno all'inizio dell'attività professionale).

In tema di disciplina di tutela del consumatore, **non riveste, quindi, la qualità di consumatore una persona fisica quando, attraverso il contratto, si procuri un bene o un servizio nel quadro dell'organizzazione di un'attività professionale da intraprendere, prendendo, proprio al fine di realizzare tale organizzazione, l'iniziativa di ricercare il bene o il servizio stesso** (*Cass, IV, 4 novembre 2013, n. 24731*). La Corte ha sottolineato che, ai fini dell'assunzione della veste di consumatore, l'elemento significativo non è il “non possesso”, da parte della “persona fisica” che ha contratto con un “operatore commerciale”, della qualifica di “imprenditore commerciale”, ma – secondo la lettera della legge (cfr. art. 12 preleggi, comma 1, prima parte) – lo scopo (obiettivato od obbiettivabile) avuto di mira dall'agente nel momento in cui ha concluso il contratto.

Sotto questo profilo, **la Corte ha, quindi, escluso che possa qualificarsi “consumatore” la persona che, in vista di intraprendere una attività imprenditoriale** (cioè per uno scopo professionale), **si procuri servizi e strumenti materiali o immateriali indispensabili per l'esercizio di tale attività** (v. anche *Cass. 15.05.2013, n. 11773*).

L'indirizzo seguito trova ulteriore conferma nella giurisprudenza dell'Unione europea. La Corte di Giustizia CE, chiamata a interpretare l'art. 13, comma 1 e art. 14, comma 1 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ha, infatti, statuito che **soltanto i contratti conclusi al fine di soddisfare le**

esigenze di consumo privato di un individuo rientrano nelle disposizioni di tutela del consumatore, in quanto parte considerata economicamente più debole. Al contrario, **la particolare tutela perseguita da tali disposizioni non si giustifica nel caso di contratti il cui scopo sia un'attività professionale, prevista anche soltanto per il futuro**, dato che il carattere futuro di un'attività nulla toglie alla sua natura professionale. Ne consegue che il regime controverso riguarda unicamente i contratti conclusi al di fuori e indipendentemente da qualsiasi attività o finalità professionale, attuale o futura, di talché un attore il quale ha stipulato in contratto per l'esercizio di un'attività professionale non attuale, ma futura, non può essere considerato un consumatore ai sensi dell'art. 13, comma 1 e art. 14, comma 1, della Convenzione (*Corte di Giustizia CE, 3 luglio 1997, n. 269 in C – 269/95; nello stesso senso Corte di Giustizia CE 20 gennaio 2005, n. 464*).

5.4. I contratti misti

Dubbi si sono posti anche per i contratti stipulati da un soggetto al fine di soddisfare sia esigenze di carattere personale sia esigenze di carattere professionale.

Anche in tal caso si sono avvicinate varie tesi.

Secondo un **primo orientamento**, ormai superato dalla giurisprudenza, quando emerge uno scopo anche personale **il soggetto andrebbe sempre qualificato come consumatore**; ciò sarebbe sufficiente per attrarre il contraente nell'ambito della disciplina consumeristica in quanto la lettera della norma non richiede che gli scopi estranei all'attività professionale siano perseguiti in modo esclusivo. Va, tuttavia, osservato che, sul piano letterale, il Codice del consumo richiede che il consumatore agisca per scopi estranei alla professione: nel caso in cui ci sia uno scopo anche professionale, ciò impedisce di valutare l'atto come estraneo alla stessa.

Un'altra tesi (MINERVINI) adotta un **concetto di prevalenza**: se il contratto ha una finalizzazione plurima, bisogna vedere quale sia lo scopo prevalente per desumere la disciplina applicabile. Anche questa soluzione presenta, sul piano letterale, gli stessi dubbi della prima relativi al concetto di "estraneità". Inoltre, la normativa non fornisce spunti nel senso di dare rilevanza a un dato quantitativo come la prevalenza, la quale dipende da fattori spesso non conoscibili al momento della stipulazione e collegati a comportamenti successivi ad essa.

La tesi maggioritaria ritiene invece che **nei contratti con finalità promiscue il soggetto vada considerato professionista tutte le volte in cui ci sia un significativo, pur se non prevalente, scopo professionale**. Questa soluzione, confermata dall'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge n. 3/2012 sull'esdebitazione, è stata recepita con la direttiva 11/2013 sulle *alternative dispute resolutions* (ADR) e dalla direttiva n. 83/2011 sui diritti dei consumatori, che considera il soggetto come consumatore quando lo scopo imprenditoriale o pro-

fessionale sia talmente limitato da essere trascurabile nel contesto generale e non giuridicamente significativo.

L'esigenza di protezione, sottesa alla disciplina consumeristica, non troverebbe luogo quando l'operazione abbia una destinazione anche solo in parte professionale. Ne consegue che, salvo il caso di uso professionale meramente marginale (che il consumatore stesso deve dimostrare), il soggetto che stipuli con finalità miste non possa essere considerato consumatore.

Il consumatore è, quindi, tale solo se il fine personale è sostanzialmente esclusivo.

5.5. Operazioni economiche complesse e negozi di garanzia: l'apertura di Cass. 16 gennaio 2020, n. 742 e il 'divorzio celebrato' da Cass. n. 5423/2022 tra garanzia autonoma e consumatore

Un ulteriore nodo ha riguardato le **operazioni economiche complesse e i contratti di garanzia**.

Si è già avuto modo di accennare come, nel caso di collegamento negoziale, sia necessario tenere in considerazione la complessità dell'operazione economica.

A tal proposito si è posto il dubbio **se, quando un soggetto stipuli un contratto di garanzia** (ad esempio, una fideiussione o un contratto autonomo), per stabilire se costui sia un professionista o un consumatore, **sia necessario guardare allo scopo che persegue colui che rilascia la garanzia, ovvero allo scopo a cui è funzionale il debito garantito**. Sul tema il dibattito è stato vivace.

Una giurisprudenza (per vero minoritaria) **ha ritenuto di attribuire una rilevanza autonoma alla qualità soggettiva del garante**, ritenendola prevalente su quella del debitore garantito.

L'imposizione maggioritaria, d'altro canto, è stata a lungo quella secondo la quale, dovendosi valutare il fine dall'operazione complessiva, si dovrebbe concludere che **abbia rilevanza il contratto principale e non il contratto di carattere accessorio** (così *Cass. 11 gennaio 2011, n. 314*): **sul contraente del contratto accessorio si trasferirebbe dunque "di rimbalzo" la qualifica soggettiva di quello principale**.

Una parte della giurisprudenza, infine, avallata anche dalla Corte di Giustizia (3 settembre 2015, *C-110/14*), propone una **soluzione mediana**: secondo tale orientamento, **si deve distinguere a seconda che la garanzia sia stata rilasciata da un soggetto che abbia una posizione collegata all'attività imprenditoriale posta in essere dal debitore garantito**, nel qual caso la connessione giustificherebbe l'attrazione del garante nell'ambito della professionalità del garantito, **o se, al contrario, la garanzia sia rilasciata per finalità estranee all'attività di carattere professionale**, nel qual caso il carattere puramente personale dello scopo perseguito (si pensi